




*LA MANOVRA D'ESTATE 2009*  
*DETASSAZIONE DEGLI*  
*INVESTIMENTI IN MACCHINARI*



*c.d. Tremonti-ter*

*Seminario di Firenze del 14.09.2009*



**Intervento del Prof. Dr. Gianluca Marini**

[gianluca.marini@mazars.it](mailto:gianluca.marini@mazars.it)

## DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI



L'art. 5, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102 del 3 agosto 2009, disciplina quanto segue:

*"È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010."*

Mancano, al momento, chiarimenti ministeriali.



## DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI



Si tratta di un'agevolazione fiscale che consiste (in sede di determinazione del reddito d'impresa) in una deduzione pari al 50% del valore degli investimenti in particolari macchinari ed apparecchiature, effettuati nell'arco temporale 1/07/2009 (data di entrata in vigore del decreto) - 30/06/2010.

## DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI


Diversa formulazione del D.L. 78/09 rispetto alle due precedenti leggi: Tremonti (D.L. 357/94, art. 3 co. 1) e Tremonti bis (L. 383/2001, art 4 co. 1)

L'agevolazione Tremonti-ter è di più facile applicazione rispetto alla Tremonti-bis




Non occorre effettuare il calcolo della media degli investimenti effettuati nei 5 periodi precedenti

Dal valore degli investimenti non va dedotto quello dei disinvestimenti



In mancanza di un'espressa indicazione normativa, si suppone che i destinatari dell'agevolazione siano tutti i titolari di reddito d'impresa (ancorché soggetti di nuova costituzione):


- Persone fisiche che esercitano attività commerciali anche in forma d'impresa familiare;
- Snc e sas;
- Soc. d'armamento e le soc. di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
- Spa, Srl, Sapa;
- Soc. cooperative, di mutua assicurazione e quelle consortili a rilevanza interna ed esterna;
- Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- Le società, le persone fisiche e gli enti non residenti nel territorio dello stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso.





Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 90/E del 2001, emessa a fini chiarificatori ed illustrativi a seguito dell'emanazione della Tremonti bis, veniva inoltre specificato che rientravano tra i beneficiari dell'agevolazione:

- i soggetti in contabilità semplificata,
- i soggetti che determinano il reddito in via forfettaria (c.d. *minimi*).




Stante la citazione al solo reddito d'impresa rimangono **ESCLUSI**:

- gli esercenti arti e professioni, in forma individuale o associata,
- le persone fisiche esercenti attività agricola non produttive di reddito d'impresa,
- gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa.



## ATTIVITA' INDUSTRIALI A RISCHIO INCIDENTI SUL LAVORO

---



L'art. 5, comma 2 del D.L. 78/2009 evidenzia come i soggetti titolari di attività industriali a rischio sicurezza sul lavoro, possono usufruire delle agevolazioni previa documentazione relativa ai vari adempimenti e prescrizioni stabilite dal **D.Lgs. 238 del 21/09/2005**.

Art. 5, co. 1: *“E' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli **investimenti** in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.....”*




**“Investimenti”**: definizione a-tecnica del legislatore, da interpretare, probabilmente, come investimenti in beni strumentali

### TREMONTI bis

- tutti gli investimenti in beni strumentali (nuovi e usati),
- le spese di formazione ed aggiornamento professionale.

### TREMONTI ter


- investimenti in macchinari e apparecchiature (nuove) che rientrano nella divisione 28 della tabella ATECO.



La divisione 28 ATECO individua le attività di fabbricazione:

- di macchinari ed apparecchiature (comprehensive di parti meccaniche) da utilizzare su materiali e processi produttivi,
- apparecchi fissi e mobili o portatili,
- alcune apparecchiature speciali per il trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

INVESTIMENTI AMMESSI




<b>28</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA</b>
<b>28.1</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
<b>28.2</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
<b>28.3</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA</b>
<b>28.4</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI</b>
<b>28.5</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI</b>

### Forme di investimento

L'investimento agevolato può essere effettuato con:


- Acquisto diretto
- Realizzazione mediante appalto
- Acquisizione attraverso leasing finanziario: anche se non espressamente indicata nel decreto, la fattispecie dovrebbe essere considerata positivamente per il principio di equiparazione del contratto di leasing di un bene strumentale a quello di acquisto in proprietà (Ris. n. 19/E del 23/2/2004)
- Costruzione in economia



### Casi particolari di investimenti agevolati:



1. i cespiti che l'impresa concede in comodato a terzi purchè siano strumentali ed inerenti all'attività del proprietario non dell'utilizzatore, (Circ. 90/E/2001) (es. impresa industriale che da in comodato un macchinario a un terzo che esegue una lavorazione sul bene prodotto dal comodante)



2. i beni dal costo unitario inferiore a 516,82€, ancorché gli stessi siano spesi interamente nell'esercizio.



### Requisito della NOVITA'

Gli investimenti devono riguardare beni nuovi



NUOVO



È anche il bene acquistato da un soggetto né produttore né rivenditore, a condizione che venga attestato che il bene non sia mai entrato in uso



NUOVO



È anche il macchinario mai utilizzato (es. esposto in uno show room) - Circ. 4/E/2002



NUOVO



È anche un bene complesso, realizzato anche con componenti usate, a condizione che queste insieme non rappresentino una parte preponderante del bene finito

## AMBITO TEMPORALE



Art. 5, comma 1: *“ E’ escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50 per cento del valore degli **investimenti**.....fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.”*

L’investimento deve, quindi, perfezionarsi necessariamente nell’arco temporale che va dal **1/07/2009** al **30/06/2010**.




Per l’individuazione del momento in cui si considera effettuato l’investimento, nel silenzio della norma, si dovrebbe fare riferimento:

- per i **BENI MOBILI** all’art. 109 del T.U.I.R.: la data della consegna o spedizione; in caso di consegna frazionata delle singole componenti, la data dell’ultima consegna (è irrilevante la data fattura o del pagamento). Non hanno efficacia le clausole di riserva di proprietà.





- per gli investimenti relativi alla realizzazione del bene affidato a terzi in base ad un **contratto d'appalto**, il valore intero dell'opera dovrebbe venir considerato ai fini dell'agevolazione solo se eseguita entro il 30/06/2010;



- in caso di **appalti realizzati mediante la formula dello stato di avanzamento dei lavori (SAL)** dovrebbe essere irrilevante la data di accettazione dello stesso; l'importo da assumere dovrebbe essere pari ai corrispettivi liquidati in via definitiva all'appaltatore in base ai SAL;




- per gli investimenti in **leasing**, l'agevolazione dovrebbe spettare nel momento in cui avviene la consegna.

## ESEMPIO N. 1



La società Gamma S.r.l., ha ordinato un motore a combustione interna (Codice ATECO 28.11.11).



L'ordine è stato formalizzato attraverso il pagamento di una prima rata di acconto, tramite bonifico bancario, in data 10 maggio 2010.

La consegna del cespite avviene ad agosto dello stesso anno.

La detassazione, in questo caso, non può essere applicata.

La società Gamma S.r.l. avrebbe dovuto, infatti, pianificare la consegna del cespite almeno entro il 30 giugno.



## AMBITO TEMPORALE

Art. 5 comma 1: *“..L’agevolazione di cui al presente comma può essere usufruita **esclusivamente** in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.”*

1/07/2009

31/12/2009

30/06/2010



investimento prima del 31/12, beneficio a giugno 2010, con il saldo del 2009 (in UNICO 2010)


investimento dopo 31/12, beneficio a giugno 2011, con il versamento del saldo 2010 (in UNICO 2011).

La detassazione del D.L. 78/09 non riguarda il calcolo degli acconti da versare; per la determinazione degli acconti si dovrà fare riferimento alle imposte teoricamente dovute senza l’applicazione della detassazione.

## DETERMINAZIONE VALORE DELL'INVESTIMENTO



- Si ritiene che vada effettuato secondo i criteri validi ai fini della determinazione del reddito d'impresa
- Circolare 90/E del 2001 dell'Agenzia Entrate → si afferma che il costo dell'investimento va determinato in base alle disposizioni dell'art.110, co.1 lett. a) e b) del T.U.I.R. :
  - il costo è al lordo delle quote d'ammortamento
  - si comprendono gli oneri accessori di diretta imputazione (es. le spese di trasporto, montaggio, installazione, onorari per perizie e collaudi, ecc.)





## DETERMINAZIONE VALORE DELL'INVESTIMENTO



- il costo è al netto di eventuali contributi in conto impianti erogati all'impresa (ancorché questi vengano contabilmente imputati al conto economico in proporzione alle quote di ammortamento stanziato)
- rilevano gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 110, c. 1, lettera b) del T.U.I.R. (Circolare 4/E/2002)

# DETERMINAZIONE VALORE DELL'INVESTIMENTO

## Computabilità dell'IVA nell'investimento (Ris. n. 297/E/2002)



Secondo Assonime (Circ. 30/2002) l'IVA indetraibile è cumulabile con il costo anche in presenza di pro rata diversa da zero

## DETERMINAZIONE VALORE DELL'INVESTIMENTO



- Per **opere realizzate in economia** si ricomprendono i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, la mano d'opera diretta, gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati, nonché gli altri costi industriali direttamente imputabili secondo le prescrizioni del **paragrafo D. II. b) del documento O.I.C. n. 16**.




- In caso di **leasing** il valore da cui calcolare la deduzione è quello sostenuto dal concedente (non l'ammontare dei canoni).



## APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE



Art. 5, co. 1: *“E’ escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50 per cento del valore degli investimenti...”*



- L’agevolazione dovrebbe rilevare solo ai fini dei tributi erariali (IRES o IRPEF)
- Non dovrebbe avere effetto ai fini IRAP in quanto tale tributo non viene espressamente menzionato dalla legge
- In sede di determinazione del reddito d’impresa, si calcola il 50% del costo sostenuto per l’acquisto del bene **in aggiunta** alle ordinarie quote d’ammortamento di competenza



## APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Art.5 comma 1: *"..L'agevolazione di cui al presente comma può essere usufruita **esclusivamente** in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti"*

### Soggetti in contabilità ordinaria

La deduzione del 50% dell'investimento si effettua con una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione

### Soggetti in contabilità semplificata

Dell'importo totale dell'investimento, il 50% costituisce un componente negativo deducibile

Nonostante il tenore letterale della norma, che fa riferimento al *"versamento del saldo delle imposte"*, l'agevolazione dovrebbe spettare anche caso di perdita.

# APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Soggetto IRES

Aliquota 27,5%

Risparmio d'imposta pari al  
13,75% del costo del bene

Soggetto IRPEF

Ipotesi scaglione  
max più addizionali

Risparmio d'imposta pari  
massimo al 22% del costo  
del bene



## ESEMPIO



Valore investimenti effettuati  
(dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010)

euro 100.000

Agevolazione Tremonti

euro 50.000 (50% di 100.000)

Reddito complessivo

euro 200.000



Reddito imponibile

euro 150.000 (200.000 - 50.000)

IRES (27,50% su euro 150.000,00)

euro 41.250




Risparmio fiscale

euro 13.750  
(euro 200.000 \* 27,50% = 55.000  
euro 55.000 - 41.250 = 13.750)



Società Alfa Srl, con imponibili medi di 50.000 € annui, acquista un macchinario ad ottobre 2009, al costo di 75.000 € oltre a spese di montaggio per 5.000 €.



In sede di dichiarazione dei redditi, beneficia della detassazione e deduce la relativa quota d'ammortamento sul nuovo investimento.



Sconto nella dichiarazione 2010:


Costo d'acquisto del macchinario	75.000
Oneri di montaggio	5.000
<b>Valore per la detassazione</b>	<b>80.000</b>
Reddito periodo d'imposta 2009, ante detassazione	50.000
Detassazione	-40.000
Ammortamento nuovo investimento	-5.000
<b>Reddito netto</b>	<b>5.000</b>
IRES dovuta nel 2009	1.375
IRES versata in acconto nel 2009	-13.750
<b>IRES a credito</b>	<b>-12.375</b>
Acconti totali dovuti per il 2010	12.375



## ESEMPIO 2 (Continuazione)



La stessa società Alfa Srl acquista a marzo 2010 un altro macchinario per un costo di 112.000 € oltre a spese di montaggio e collaudo per 8.000 €.



In dichiarazione 2010 (Unico 2011), la società beneficia della detassazione e della deduzione delle quote di ammortamento del bene acquistato nel 2009 e nel 2010.



## ESEMPIO 2 (continuazione)

Sconto in dichiarazione 2011


Costo di acquisto del macchinario	112.000
Oneri di montaggio e collaudo	8.000
<b>Valore per la detassazione</b>	<b>120.000</b>
Reddito periodo d'imposta 2010 ante dichiarazione	50.000
Importo detassato	-60.000
Ammortamento investimento nel 2009	-10.000
Ammortamento investimento 2010	-7.500
<b>Perdita da riportare secondo regole art. 84 TUIR</b>	<b>-27.500</b>





## ESEMPIO 2 (continuazione)



IRES dovuta in Unico 2011	Zero
IRES versata in acconto nel 2010	-12.375
<b>IRES a credito</b>	<b>-12.375</b>
Acconti totali dovuti per il 2011	8.937



## REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE




2 casi

**Art. 5 comma 3:** *“l’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto”*



Per gli investimenti 2009, il periodo di sospensione scade il 31/12/2010; per gli acquisti del 2010, la decadenza vale per le cessioni fino al 31/12/2011



**Art. 5 comma 3-bis:** *“L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto dell’agevolazione vengono ceduti a soggetti che hanno stabile organizzazione in un Paese non aderente allo Spazio economico europeo.”*



In assenza di indicazioni la sospensione dovrebbe operare *sine die*, dunque l’incentivo potrebbe essere revocato anche se la cessione extra UE avviene dopo molti anni dal periodo d’imposta d’investimento

### Meccanismo di recupero dell'incentivo:

si effettua una variazione in aumento al reddito dell'esercizio (sopravvenienza attiva extracontabile) in cui il bene viene trasferito, senza rettificare il modello Unico presentato ed il reddito allora dichiarato




#### Tremonti bis:

Il recupero avveniva con un incremento del reddito di un importo pari al minore tra il prezzo di vendita dei beni ceduti e l'importo della variazione in diminuzione operata nel periodo dell'agevolazione, per la parte proporzionalmente riferibile



#### Tremonti ter:


La revoca comporta semplicemente una variazione in aumento pari alla metà del costo originario del bene ceduto, indipendentemente dal corrispettivo della vendita



## REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

Non dovrebbero rilevare ai fini della revoca:


- il furto del bene oggetto d'investimento o l'estromissione del bene dal processo produttivo, come nel caso di distruzione o rottamazione del bene
- le operazioni di *sale and lease back* (Circ. n. 90/E/2001), salvo quando viene ceduto a terzi il contratto o non viene esercitato alla conclusione il diritto di riscatto
- le cessioni e donazioni d'azienda (Circ. n. 90/E/2001, n. 4/E/2001 e la Ris. n. 129/E/2003), che vengono equiparate ad una cessione a titolo oneroso, e dunque non manifestano i profili di elusività che vuol andare a colpire la norma; lo stesso principio vale nei casi di operazioni societarie fiscalmente neutre, quali fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda



*LA MANOVRA D'ESTATE 2009*

*DETASSAZIONE PER LA*  
*PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE*  
*IMPRESE*

*Seminario di Firenze del 14.09.2009*



## DETAZZAZIONE PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

### Art.5, comma 3 – ter:

*“ Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.”*




## DETESSAZIONE PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE



- Norma introdotta in sede di conversione del D.L. 78/2009
- L'art. 5, comma. 3-ter, stabilisce il riconoscimento di una deduzione quinquennale dal reddito pari al 3% dell'incremento di capitale (effettuato in un determinato lasso temporale), fino ad un massimo di 500.000 € , da parte di soci persone fisiche.



### AMBITO SOGGETTIVO




#### Conferitario:

Società di capitali (Spa, Sapa, Srl) e società di persone (Snc, Sas)

#### Conferente:


Soltanto **persone fisiche** (potrebbero anche non essere necessariamente soci al momento della delibera di aumento del capitale sociale): lo scopo è evitare le ricapitalizzazioni a cascata e la conseguente moltiplicazione del beneficio





Sono esclusi:

- i conferimenti effettuati da soggetti IRES e tutti gli altri enti, tipo le società di persone, diverse dalle persone fisiche
- gli apporti in denaro o in natura da parte del titolare di imprese individuali ad aumento del proprio patrimonio.



Si ipotizza che possano usufruire dell'agevolazione anche le società neo-costituite.



### Requisito temporale:

tutte le operazioni necessarie per l'aumento del capitale vanno effettuate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 102. (5/8/2009 – 5/2/2010)



delibera



iscrizione



sottoscrizione con  
versamento minimo




eseguite entro  
il 5/02/2010

## AUMENTI DI CAPITALE



Limite quantitativo  $\implies$  importo massimo dell'aumento  
capitale è 500.000 €




limite per il conferitario e non per il conferente.

Il conferente potrebbe apportare l'importo massimo in più società  
ottenendo per ognuna di esse l'agevolazione



Esempio:



Alfa Srl

socio A conferisce 250.000 €


socio B conferisce 250.000 €

socio C conferisce 250.000 €

La società Alfa godrà dell'agevolazione su 500.000 €, e non su 750.000 €

## AUMENTI DI CAPITALE


Per sfruttare l'incentivo, non basta un generico aumento di patrimonio, ma un formale aumento di capitale sociale, deliberato con atto notarile e successiva modifica statutaria.



Art.5,  
comma  
3-ter



rinvia



Art.2342 Cod.Civ. in tema di Spa


Art.2464 Cod. Civ. in tema di Srl

### *Art. 2342-2343 C.C.*

Aumenti di capitale liberati con conferimenti in denaro



È necessario versare almeno il 25% al momento della sottoscrizione





Aumenti di capitale liberati con conferimento in natura (beni o crediti)



È necessaria la stima giurata di un esperto nominato dal Tribunale (art. 2343 C.C.) – Nessuna stima nei casi indicati dall'art. 2343-ter C.C.




Le azioni emesse a seguito di conferimenti in natura devono essere liberate interamente all'atto di sottoscrizione




Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera e di servizi

### *Art. 2464 C.C.*

Aumenti di capitale liberati con conferimenti in denaro



È necessario versare almeno il 25% al momento della sottoscrizione; in alternativa si può stipulare, per un importo almeno corrispondente, una polizza di assicurazione o una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con Dpcm.



## AUMENTI DI CAPITALE




Aumenti di capitale liberati con conferimento in natura (solo se consentito dallo Statuto)



Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica



È necessaria la stima giurata di un revisore contabile o di una società di revisione (art. 2465 C.C.)



Il conferimento può essere effettuato con la prestazione di una polizza d'assicurazione o di una fidejussione bancaria che garantiscano per intero il valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio relativi alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società

## AUMENTI DI CAPITALE IRRILEVANTI

Non possono usufruire dell'agevolazione i conferimenti fuori capitale sociale :

- versamenti in c/capitale
- versamenti in c/aumento capitale o a fondo perduto
- rinuncia dei soci a finanziamenti precedenti
- aumenti gratuiti di capitale sociale (cioè il passaggio di riserve a capitale)


Nessuna agevolazione dovrebbe spettare per gli utili destinati a riserva o passati a capitale.



## OPERATIVITA' AGEVOLAZIONE



Lo sconto per la ricapitalizzazione è relativo al reddito della società che riceve l'apporto.



Il 3% dell'aumento di capitale rappresenta una deduzione dal reddito da effettuare nell'anno in cui si effettua l'operazione e nei 4 successivi.



in totale, in 5 anni, il 15% dell'aumento di capitale viene escluso dalla formazione del reddito della società

Dubbi in merito al campo di applicazione della norma:


*"per aumenti di capitale di società di capitali o di persone  
..... si presume un rendimento del 3% annuo che viene  
escluso da imposizione fiscale....."*



sicura applicazione ai  
fini IRPEF o IRES



dubbi sulla validità ai  
fini IRAP



## OPERATIVITA' AGEVOLAZIONI


La deduzione annuale del 3% si ottiene apportando in dichiarazione dei redditi una variazione in diminuzione



ciò può generare una perdita fiscale o un incremento della stessa



perdita riportabile a nuovo nei 5 esercizi successivi o senza limiti di tempo per le società di nuova costituzione



## ESEMPIO

La società Alfa Srl è detenuta al 100% da un socio persona fisica, signor Tizio.

Tizio decide di aumentare il capitale sociale a novembre 2009 per 500.000 €.

Lo sconto ottenuto sarà dato dal rendimento del 3% su quanto versato:


$$500.000 \times 3\% = 15.000 \text{ annui}$$



Tizio nel 2009 e nei 4 anni successivi potrà detassare 15.000 € con il relativo risparmio:


- Risparmio 2009:  $15.000 \times 27,5\% = 4.125 \text{ €}$
- Risparmio 2010:  $15.000 \times 27,5\% = 4.125 \text{ €}$
- Risparmio 2011:  $15.000 \times 27,5\% = 4.125 \text{ €}$
- Risparmio 2012:  $15.000 \times 27,5\% = 4.125 \text{ €}$
- Risparmio 2013:  $15.000 \times 27,5\% = 4.125 \text{ €}$

Risparmio totale: 20.625 €





La società Alfa Srl, con capitale sociale di 10.000 €, è detenuta da 2 soci persone fisiche, sig. Tizio e sig. Caio.



Il 10 ottobre 2009, Alfa delibera un aumento del capitale sociale da 10.000 € a 110.000 €.




Il capitale sociale viene interamente sottoscritto da Tizio e Caio (con il versamento minimo del 25%) in data 29 novembre 2009.



L'aumento che rileva ai fini dell'agevolazione è 100.000 €.

Il reddito escluso da imposizione è il 3% di 100.000, ossia 3.000 € .



L'agevolazione spetta per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.



Alfa effettuerà nel modello Unico una variazione in diminuzione pari a 3.000 € per ogni anno.



Il risparmio annuale IRES sarà :

$$3.000 \times 27,5\% = 825 \text{ €}$$



Il risparmio totale IRES sarà dunque:

$$825 \times 5 = 4.125 \text{ €}$$



## DETAZZAZIONE AUMENTI CAPITALE

In sintesi:




Società interessate

Società di capitali: Spa, Srl, Sapa  
Società di persone: Snc e Sas

Soci interessati

Persone fisiche



Tipologia aumento capitale

I conferimenti ai sensi degli  
artt. 2343 e 2464 C.C.

Importo aumento agevolato

500.000 €

Periodo aumento capitale

Da data entrata in vigore della  
legge entro 6 mesi

Agevolazione

3% dell'aumento capitale sociale  
escluso da imposizione per 5 anni